



COMUNE DI LIVORNO

Il parcheggio dove sostavano 5 autocaravan che disturbavano chi ha inviato l'istanza ai Vigili del Fuoco e che ha determinato la loro successiva micidiale relazione tecnica.

non in tutta la città di Livorno e perché no nelle strade di un qualsiasi paese minore in prossimità di un mercato o di una fiera). Il codice prevede il movimento e la sosta dei veicoli che trasportano sostanze pericolose, che devono essere veicoli segnalati, viaggiare su un percorso concordato e in determinati orari, spesso di notte. Tutto questo e ben altro prevede l'applicazione della lettera allarmistica dei Vigili del Fuoco di Livorno, che evidentemente non può risolversi con un divieto di sosta in via Minghi. Ma allora sorge un'altra domanda. I Vigili del fuoco hanno fatto un sopralluogo ma non un'accurata visita tecnica alle autocaravan, dipingendo tuttavia una situazione di pericolosità generale che può essere estesa a tutte le città d'Italia? La lettera quindi diventa documento legislativo? E' evidente che se i Vigili del Fuoco hanno l'obbligo di segnalare situazioni che possono condurre a fonte di pericolo pubblico gli organi competenti devono intervenire, ma solo in via Minghi? E l'eccesso di zelo del Sindaco di Livorno (residenti che reclamano, vigili del fuoco che rispondono senza accertamenti, divieto di sosta) non appare eccessivamente discriminante? Ma se così fosse sarebbe ben più grave l'emissione di un'ordinanza di viabilità discriminante tra categorie di veicoli, il reato che si configura è eccesso di potere. La lettera dei Vigili del Fuoco appare come una raccomandazione al Sindaco che se gli impianti elettrici delle autocaravan fossero non installati a regola d'arte potrebbero essere fonte di rischio, nulla di più, allora il Sindaco potrebbe con la sua Polizia Municipale effettuare il controllo ai veicoli e se esistono segni evidenti di installazioni non a regola d'arte, inviare i veicoli alla revisione o far visitare il veicolo dall'ASL considerando la parte destinata ad uso domestico una sorta di appartamento.

DAL 1991 IL TERMINE CAMPER NON ESISTE NELLE LEGGI

30 ottobre 2011 13:00

Da: presidenza@camperstorici.it

Una cosa comunque è da segnalare sottolineando l'ignoranza diffusissima e conseguente pressapochismo: il "camper" per la Legge dello Stato NON ESISTE (art. 54 CdS) è inammissibile che un Ente che si fregia di carta intestata ministeriale commetta tali improprietà di termini nelle sue segnalazioni ufficiali. Molto altro ci sarebbe da rilevare sul "rapportino" che ancora di più sottolinea la scarsa conoscenza (leggasi ignoranza) dei Veicoli Abitativi "autocaravan" e delle attrezzature degli stessi. C. Galliani

QUALI VEICOLI PERICOLOSI SI DEVE INSTALLARE SULLA AUTOCARAVAN CARTELLI ED ETICHETTE SPECIALI?

30 ottobre 2011 19:00

Da: francobighi@coordinamentocamperisti.it

Bisognerebbe però, alla luce di quanto affermato dai VV.FF., vietare, non solo la sosta nei pressi di fabbricati e giardini, ma anche la sosta all'interno di strutture quali i campeggi e le aree di sosta, per non parlare dei rimessaggi. Nonché provvedere, quando si circola per le strade, di munirsi di cartelli speciali che evidenzino il trasporto pericoloso. Tale pericolo esiste anche nel caso di incolonnamenti, per i quali può venirsi a creare la condizione di avere 3, o più camper di seguito, con conseguente aumento di pericolo. Insomma i pericoli ipotizzati dai VV.FF. di Livorno, sono talmente tanti che si potrebbe prendere in considerazione l'emanazione di una legge per vietare, la fabbricazione e/o la vendita di queste "bombe viaggianti" e anche il transito sul patrio suolo. Alla prossima.